



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

CIG N. 0406319909

PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO PER LA FORNITURA "IN SERVICE" DI UN SISTEMA INTEGRATO COMPRENDE REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER ANALISI MICROBIOLOGICHE per gli S.Me.L. di Vigevano e Voghera dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (deliberazione n. 745 del 27.11.2009)

CAPITOLATO SPECIALE

UFFICIO GARE

INDICE

Art. 1	Oggetto e fabbisogno	Pag. 3
Art. 2	Carichi di lavoro	Pag. 3
Art. 3	Caratteristiche dei sistemi	Pag. 4
Art. 4	Assistenza ed aggiornamento tecnico	Pag. 4
Art. 5	Oneri a carico della ditta aggiudicataria	Pag. 4
Art. 6	Controllo quantitativo e qualitativo della fornitura del materiale di consumo	Pag. 5
Art. 7	Durata e importo	Pag. 5
Art. 8	Garanzie di esecuzione e responsabilità	Pag. 6
Art. 9	Osservanza delle norme di prevenzione infortuni	Pag. 6
Art. 10	Subappalto	Pag. 7
Art. 11	Cessione del contratto	Pag. 7
Art. 12	Penali e sanzioni per inadempimenti	Pag. 7
Art. 13	Revisione dei prezzi	Pag. 8
Art. 14	Modalità di fatturazione e pagamento	Pag. 8
Art. 15	Liquidazione, fallimento della ditta aggiudicataria – cambio ragione sociale	Pag. 8
Art. 16	Codice Etico	Pag. 8
Art. 17	Adesione di A.S.L./A.O. aderenti AIPEL	Pag. 9
Art. 18	Trattamento dati personali	Pag. 9
Art. 19	Stipula del contratto	Pag. 10
Art. 20	Foro competente	Pag. 11
Art. 21	Norme finali	Pag. 11

ART.1 – OGGETTO E FABBISOGNO

Oggetto del presente appalto è la fornitura a lotto unico, occorrente agli Ospedali dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, di quanto specificato nei sub-lotti A,B,C, di seguito elencati e meglio specificati nell'Allegato "A", parte integrante del presente Capitolato.

Si precisa che le caratteristiche "essenziali" devono essere possedute dai concorrenti a pena di esclusione mentre le caratteristiche "preferenziali" sono oggetto di attribuzione di punteggio qualità come specificatamente descritto nel disciplinare di gara

Sub-lotto A: Sistema diagnostico automatico per l'identificazione e l'antibiogramma di germi patogeni Gram positivi e Gram negativi.

Qualora il sistema diagnostico automatico non fosse in grado di eseguire l'identificazione e l'antibiogramma di Naeisseriae, Haemophilus ed Anaerobi, potranno essere offerti, limitatamente per identificazione ed antibiogramma di Neisseriae, Haemophilus ed anaerobi o uno strumento semiautomatico o un sistema in manuale.

Sub-lotto B: Sistema diagnostico automatico per la ricerca di batteri aerobi, anaerobi e di miceti nel sangue

Sub-lotto C: Terreni, brodi di coltura pronti all'uso e sistemi di generazione rapida (senza aggiunta di acqua) di atmosfera anaerobia, microaerofila ed arricchita di CO₂ per sacchetti e giare

I Sistemi proposti dovranno corrispondere alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera, e comprendere la fornitura di quanto elencato. In particolare dovranno possedere, pena esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche minime indicate come "Requisiti Indispensabili" nell'Allegato "A".

Si precisa che nell'Allegato "A" i fabbisogni indicati sono meramente orientativi potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560 -comma 1- del c.c. per cui la quantità non è determinata ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda Sanitaria nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni.

ART. 2 – CARICHI DI LAVORO

I presunti Carichi di Lavoro Annuali, suddivisi per test, sono elencati nell'Allegato "A". Su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta, nel limite della tolleranza ammessa dalla vigente normativa.

La quantità di tests indicati, è riferita al prevedibile carico di lavoro nel periodo indicato, ed è meramente orientativa potendo variare, in più o in meno, in relazione alla mutata domanda a cui gli Ospedali fruitori saranno sottoposti, ciò ai sensi dell'Art. 1560 C.C, a cui si rimanda.

Si precisa che la tolleranza indicata riguarda solamente la quota parte riguardante il materiale di consumo, fermo restando il pagamento della somma concordata quale quota di costo per l'uso delle apparecchiature e la relativa manutenzione.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI SISTEMI

La precisa qualità dei sistemi analitici proposti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere espressa in “Requisiti indispensabili” ritenuti vincolanti per l’ammissione alla valutazione tecnico-qualitativa e nei “Parametri di valutazione” sulla cui analisi verrà assegnato il punteggio tecnico-qualitativo indicato nell’Allegato “A”.

La ditta concorrente dovrà, inoltre, dichiarare la durata dei reattivi, le modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi al fine di consentire all’Azienda di adempiere alle disposizioni di cui al DPR 915 del 10.9.1982, D.Lgs 22/97, D.Lgs. 389/97 e s.m.i. D.P.R. 254/03.

Per quanto concerne la durata dei terreni di coltura pronti all’uso (liquidi e solidi), il periodo minimo di validità, **dalla loro consegna in Ospedale**, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) settimane per i terreni al sangue e cromogeni e non inferiore a 5 (cinque) settimane per gli altri terreni.

Per le modalità di presentazione dell’offerta si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 4 – ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nella fase di installazione, verifica, collaudo e fino al raggiungimento dello standard routinario del Sistema, l’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a portare gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale utile alle definitiva messa a punto della strumentazione offerta, nonché per l’ottimizzazione della attività analitica in relazione all’organizzazione delle singole U.O.fruitrici. La Ditta aggiudicataria, qualora l’Azienda lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi kits o nuovi strumenti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

a) Modalità di consegna e collaudo della strumentazione:

La Ditta aggiudicataria, **entro 60 (sessanta) giorni dalla data della Notifica di Aggiudicazione** dovrà consegnare e installare, a proprie spese e rischio e perfettamente funzionanti, le strumentazioni costituenti i Sistemi Diagnostici oggetto della gara presso le singole Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.

Al termine dell’installazione delle apparecchiature dovrà essere redatto il relativo verbale di collaudo, alla presenza di incaricati dell’Azienda. Inoltre all’atto del collaudo dovrà essere prodotto da parte della ditta aggiudicataria il piano di manutenzione preventiva programmata per tutta la durata del contratto.

Saranno a carico delle Ditte offerenti anche:

- ✓ l’onere del trasporto della strumentazione fino al luogo dell’installazione con i relativi collegamenti elettrici, ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al suo funzionamento, al punto di attacco indicato dalla U.O. Ingegneria Clinica dell’Azienda;
- ✓ eventuali interventi murari necessari all’installazione nel luogo indicato e asportazione del materiale residuo;
- ✓ rimozione degli imballaggi della strumentazione rimasti in loco al termine dei lavori;
- ✓ Oltre alla messa a punto di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad avviare la strumentazione fino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari. Sino al collaudo, le singole U.O. fruitrici valuteranno l’idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni

raggiunte, verificando quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nella Scheda Tecnica. Terminata e superata la fase di collaudo, la strumentazione sarà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa.

b) Periodicità delle consegne del materiale di consumo:

il materiale di consumo occorrente dovrà essere consegnato dalla Ditta aggiudicataria presso il Servizio di Farmacia degli Stabilimenti Ospedalieri sede delle U.O. fruitrici, periodicamente e, comunque in modo tale da garantire la continuità dell'attività. Il confezionamento dovrà rispettare le norme vigenti in materia.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, che saranno trasmesse via fax, in deroga a quanto stabilito per la consegna periodica, la Ditta aggiudicataria dovrà evaderle entro 24 ore lavorative dalla trasmissione. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione alle U.O. interessate ed al Servizio di Farmacia, i quali potranno concordare la consegna di almeno un acconto, in attesa della consegna del saldo.

ART. 6 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO:

il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna in contraddittorio col Fornitore. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini della U.O. fruitrice, e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, oppure sottoponendo la stessa ad analisi tecniche di laboratorio. La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda a quanto convenuto, a pagare le relative spese oltre, naturalmente, alle sanzioni previste nel presente capitolato.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta aggiudicataria e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario, e la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 (cinque) giorni con materiale nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

ART. 7 – DURATA E IMPORTO

Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) e decorrenza dalla data indicata nel contratto. È prevista la possibilità di proroga di sei mesi, a parità di condizioni contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto.

L'importo annuo complessivo presunto è pari a € 205.000,00 (al netto di I.V.A.). Si applicheranno i prezzi unitari risultanti in sede di aggiudicazione. Nel caso in cui l'Azienda abbia l'esigenza di approvvigionarsi, nel periodo contrattuale, di tipologie di prodotti non espressamente offerti sulla base del presente Capitolato, ma comunque afferenti la fornitura in oggetto, dovrà essere applicato lo stesso sconto offerto sul listino in vigore alla data di scadenza di presentazione delle offerte per i prodotti oggetto del Capitolato, fatte salve ulteriori trattative migliorative.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Qualora il collaudo sia effettuato oltre sei mesi dalla data di inizio del "service" indicata nel presente contratto, di comune intesa tra le Parti il termine finale di durata dello stesso potrà essere differito per un numero di mesi pari a quelli intercorsi tra la data di inizio del service indicata nel contratto e la data di collaudo.

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

E' prevista una garanzia fideiussoria definitiva determinata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo quinquennale IVA esclusa aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d'ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 12,5%. L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia (vedi punto 5) termine del rapporto contrattuale e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell'Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta (per la cui presentazione si rinvia al disciplinare).

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' in facoltà dell'Azienda Ospedaliera di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose, all'interno o fuori dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera/A.S.L., per fatti o attività connesse all'esecuzione della fornitura e al corretto funzionamento dei dispositivi e a tal fine provvederà a dotarsi di adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza, la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta, pertanto, si impegna, per quanto di sua esclusiva pertinenza, all'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle attività connesse con la specifica prestazione, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell'Azienda Ospedaliera, nonché di terzi.

In particolare essa sarà tenuta alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto stesso.

Al fine della valutazione delle offerte anomale, come previsto dall'art. 26 –comma 6– del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Ditte offerenti sono tenute ad evidenziare, nella formulazione delle loro offerte la quota parte dei costi sostenuti per la sicurezza, relativamente allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara.

Ai sensi della normativa vigente la ditta aggiudicataria, al fine della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) sottoporrà al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera proposte integrative al DUVRI preliminare allegato ed il proprio piano operativo della sicurezza contenente:

- mappa dettagliata dei rischi introdotti
- studio ed elaborazione dei rischi residui
- piano degli interventi programmati
- istruzioni operative
- procedure di sicurezza
- procedure di emergenza
- programmi formativi e di aggiornamento
- specifiche sulle misure di sicurezza da adottare e far adottare
- disposizioni sui D.P.I.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi all'applicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze previsti dall'art. 26 -comma 5- del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i quali, in base alla valutazione espressa nell'allegato DUVRI preliminare, sono stati quantificati in € 300,00 annui e non sono assoggettabili a ribasso.

La cifra stimata nel DUVRI definitivo verrà indicata, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 26 -comma 5- del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto.

Art. 10 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere a terzi il servizio di cui al contratto d'appalto che essa stessa stipulerà con la S.A., fatto salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006. Gli operatori economici che intendono avvalersi del subappalto relativamente a questi ultimi servizi devono rendere specifica dichiarazione in sede di offerta (vedi Allegato 1).

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario non può, senza il consenso del Committente, cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto.

Le cessioni eventualmente poste in essere in violazione del precedente comma faranno sorgere nel Committente il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno dello stesso Aggiudicatario, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 12 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

La S.A., in applicazione dell'art. 1456 del c.c., si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

1. per ripetute (almeno 5 contestazioni scritte) manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati
2. per ripetuti ritardi negli interventi di manutenzione ovvero in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura sostitutiva che superi i 15 giorni;
3. per ripetuti (almeno 5 contestazioni scritte) inadempimenti dell'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi.

Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l'Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, il contratto si risolverà mediante semplice comunicazione racc. A/R

indirizzata alla sede legale dell'aggiudicatario.

Le non conformità indicate ai punti precedenti costituiscono altresì inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:

1nel caso previsto dal punto 1 del precedente comma: penale fino al 20% calcolata sull'ammontare del singolo lotto ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento.

2In caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell'aggiudicatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell'apparecchiatura sostitutiva;

3nel caso previsto dal punto 3: penale pari al 2% calcolato sull'importo della fornitura non ritirata.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Aggiudicatario, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta una revisione prezzi previa istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all'art 7 comma 4 lett. C) e comma 5 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore emetterà fatture posticipate in rate mensili, tenendo separati nelle stesse gli importi dei vari servizi erogati. Relativamente alla fatturazione dei canoni potrà essere concordata una periodicità diversa. Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall'Azienda Ospedaliera a mezzo mandato sul tesoriere a 90 giorni dal ricevimento della fattura o attraverso altra società abilitata al pagamento, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura del servizio ed in conformità alle indicazioni regionali. Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 – CODICE ETICO

Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Codice Etico adottato dall'Amministrazione e consultabile sul sito aziendale www.ospedali.pavia.it, ne prende atto e si impegna all'integrale rispetto dello stesso. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

ART. 17 - ADESIONE DI A.S.L./A.O. ADERENTI AIPEL

Coerentemente con le direttive nazionali e regionali, L'AO di Pavia ha sottoscritto un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato con le A.S.L./A.O. sotto indicate e valido per tutte le altre A.S.L./A.O. che lo avranno sottoscritto al momento dell'aggiudicazione della presente gara:

- A.O. Carlo Poma di Mantova
- A.O. Brescia
- A.O. di Desenzano del Garda (Brescia)
- A.O. Istituti Ospedalieri di Cremona
- A.O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia)
- A.O. di Treviglio Caravaggio (Bergamo)
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
- A.O. Seriate
- A.O. Lodi
- A.O. Pavia
- A.S.L. Pavia
- A.S.L. provincia di Brescia
- A.S.L. provincia di Cremona
- A.S.L. provincia di Mantova
- A.S.L. Vallecamonica Sebino (Bs)
- ASL Bergamo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il suddetto accordo consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, alle condizioni definite dalla procedura stessa, riservandosi, per quanto riguarda l'aspetto economico, di concordare con la ditta condizioni più favorevoli per tutte le Aziende interessate all'appalto.

In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'AO di Pavia (incluse proroghe), ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate, nonché a tutte le altre Aziende ospedaliere e/o sanitarie che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell'aggiudicazione della presente gara.

La durata di quest'ultimo affidamento non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, ivi incluse eventuali proroghe. Per il resto, fatte salve eventuali migliorie economiche, l'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e l'azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'Appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione . In ogni caso, al fine di rendere determinabile l'oggetto del contratto, si dichiara sin d'ora che la fornitura richiesta alla Ditta aggiudicataria che accetti la richiesta di estensione di altra ASL/AO aderente AIPEL non potrà eccedere complessivamente il 300% del valore del presente appalto.

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali. La Ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo: il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per la ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell'Ufficio Gare ovvero direttamente nei confronti della Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia titolare del trattamento.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Committente provvederà, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare l'aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria che sarà invitata a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza della stessa, quanto segue:

- 1) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dicitura antimafia di cui all'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 252 del 3,6,1998 (non necessario se già presentato in sede di gara e ancora valido);
- 2) il certificato relativo alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al successivo art. 21, costituita ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006;
- 3) la dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), ovvero dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000;
- 4) i dati necessari alla compilazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)

Acquisita la predetta documentazione sarà stipulato il contratto di fornitura nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso nei termini e alle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 163/06.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Procedura aperta per la fornitura "in service" di un sistema integrato contenente reagenti e strumentazione per analisi microbiologiche per gli S.Me.L. di Vigevano e Voghera – capitolato speciale A cura di Ufficio Gare AO Pavia, tel. 0383-695305	10/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Pavia.

ART. 21 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.